

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1972

Modificazione dell'articolo 324 del codice penale,
concernente il reato d'interesse privato in atti d'ufficio

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle norme del codice penale meno applicate è quella dell'articolo 324 e ciò non già perchè tutti gli amministratori di enti pubblici diano prova d'esemplare correttezza, ma perchè troppo spesso prevalgono criteri di tolleranza.

La tolleranza e il lassismo nei confronti di coloro che esercitano funzioni pubbliche nuocciono gravemente al prestigio e al regolare funzionamento della pubblica amministrazione.

Da chi è preposto ad un ufficio pubblico si deve esigere la più scrupolosa osservanza dei doveri di correttezza sostanziale e formale e l'articolo 324 mira appunto a reprimere ogni violazione di tali doveri.

La Corte di cassazione ha più volte affermato che l'interesse tutelato dalla norma in esame non è di carattere economico (ed è quindi indifferente la sussistenza o l'insussistenza d'un danno o del pericolo d'un

danno patrimoniale): la norma tutela la pubblica amministrazione nel suo prestigio e nella fiducia che i cittadini devono poter in essa riporre. La fiducia è scossa anche dal semplice sospetto d'uno sfruttamento dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale o dal dubbio che l'atto sia informato anzichè (od oltrechè) all'interesse generale a un interesse privato.

Avviene talvolta che i giudici di merito ritengano lecito il comportamento di chi, partecipando alla seduta d'un organo consultivo nella quale viene esaminata una questione che lo concerne, intervenga nella discussione e poi si astenga dal votare. È chiaro che l'astenersi dalla votazione non toglie che quella persona abbia dato prova della più palese mancanza di scrupolo e di sensibilità ed abbia influito o tentato d'influire sull'orientamento degli altri componenti dell'organo consultivo.

Ma anche quando si tratta d'organi di amministrazione attiva si è qualche volta affermato che l'astensione dal voto basta a rendere lecita la condotta di chi partecipa a una seduta in cui si trattano questioni che lo riguardano; si è così statuito che non commette reato l'amministratore comunale che, quando si delibera su materia che lo riguarda, si astiene dal votare senza però attenersi al disposto dell'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo così concepito: « Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, e i membri della giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, o verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti, contabilità dei loro parenti od affini fino al quarto grado,

o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni di cui al comma precedenti si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio ».

Anche se si dovesse ritenere che, per quanto si riferisce ai consigli comunali e alle giunte municipali, il testè riportato articolo 279 sia stato abrogato dall'articolo 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, esso dovrebbe pur sempre esser considerato come un'insopprimibile regola generale di condotta e di costume, la cui inosservanza implica, sotto il profilo giuridico, la violazione dell'articolo 324 del codice penale essendo evidente l'attentato a quel prestigio della pubblica amministrazione che la legge penale vuol tutelare.

Col presente disegno di legge si ribadisce, sanzionandolo penalmente, il divieto per il pubblico ufficiale d'esser presente allorchè si trattano questioni che lo riguardano.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 324 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione precedente si applica anche a chi, essendo membro d'un organo attivo o d'un organo consultivo della pubblica amministrazione, non si assenta allorchè si trattano questioni che lo riguardano o che riguardano un suo parente od affine fino al quarto grado o il coniuge o una società od altro ente, pubblico o privato, soggetto alla sua amministrazione, controllo o vigilanza ».